

TRIBUNALE DI MESSINA
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE LAVORO

Reclamo con contestuale istanza ex art. 151 c.p.c.

Nell'interesse del Sig. ALESSANDRO Giuseppe nato a Messina il 4.12.1962 ed ivi residente in Via Principessa Mafalda is. 516 n. 34 C.F. LSSGPP62T04F158X, rappresenta-to e difeso dall'avvocato Vincenzo La Cava (C.F.LCVVCN74D13F158Q) del foro di Messina, con studio in Messina , Via Cesare Battisti 108, ove intende ricevere gli avvisi di cancelleria ai seguenti recapiti (fax.090.346288; avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it) per procura in calce al presente atto rilasciata su foglio separato,

CONTRO

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, C.F. 80185250588 in per-sona del Ministro p.t.;

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MESSINA in persona del legale rappresentante p.t.;

I.C. "MANZONI- DINA E CLARENZA", in persona del di-rigente p.t.

e nei confronti di

di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia ATA, in cui il ricorrente risulta inserito, valide per il triennio 2021/2024, che subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso, rispetto ai quali si chiede sin da ora l'autorizzazione alla notifica mediante richiesta di pubblicazione del ricorso sul sito del Ministero dell'Istruzione e/o con altra modalità ritenuta congrua dal Giudicante



propone reclamo

avverso il decreto di rigetto n. cronol. 1722/2022 del 24/01/2022 nell'ambito del giudizio incoato al num RG 5426/2021 -1 (doc A) emesso fuori udienza, depositato in pari data, comunicata in pari data, mai notificato, con la quale il Giudice del lavoro del Tribunale di Messina, dott. Ssa Roberta Rando, ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c.

FATTO

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., incoato al n. 5426/2021-1 r.g. che si richiama integralmente ed alle cui conclusioni ci si riporta”
“TRIBUNALE DI MESSINA SEZIONE LAVORO Ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale istanza ex art. 700 cpc ed istanza ex art.151 c.p.c.Nell’interesse del Sig. ALESSANDRO Giuseppe nato a Messina il 4.12.1962 ed ivi residente in Via Principessa Mafalda is. 516 n. 34 C.F. LSSGPP62T04F158X, rappresenta-to e difeso dall’avvocato Vincenzo La Cava (C.F.LCVVCN74D13F158Q) del foro di Messina, con studio in Messina , Via Cesare Battisti 108, ove intende ricevere gli avvisi di cancelleria ai seguenti recapiti (fax.090.346288; avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it) per procura in calce al presente atto rilasciata su foglio separato, CONTROMINISTERO DELL'ISTRUZIONE, C.F. 80185250588 in per-sona del Ministro p.t.; UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MESSINA in persona del legale rappresentante p.t.; I.C. “MANZONI- DINA E CLARENZA”, in persona del di-rigente p.t.e nei confronti didi tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia ATA, in cui il ricorrente risulta in-serita, valide per il triennio 2021/2024, che subirebbero un pregiudizio dall’accoglimento del presente ricorso, rispetto ai quali si chiede sin da ora l’autorizzazione alla



notifica mediante richiesta di pubblicazione del ricorso sul sito del Ministero dell'Istruzione e/o con altra modalità ritenuta congrua dal Giudicante*****In data 21.4.2021, il ricorrente ha presentato domanda di aggiornamento delle graduatorie di circolo e istituto di terza fascia per il personale ATA, per il assistente amministrativo e di assistente tecnico, introitata al prot.n. 5263580, relativo al triennio 2021- 2024, dell'IT "A. M. Jaci" di Messina (doc 1).L'aspirante supplente ha indicato , all'interno di detta domanda, nell'area riservata ai titoli di servizio, il servizio prestato in qualità di assistente amministrativo presso l'EnAip (Ente Nazionale Acli Istruzione Professionale) di Messina ente accreditato dalla regione Siciliana con D.A. n.1037 del 13.04.2006 e volto a garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione nell'a.s. 1982/1983 dal 1.9.1983 al 6.12.1983; nell'a.s. 1983/1984 dal 1.9.1983 al 6.12.1983; nell'a.s. 1990/1991 dal 2.1.1991 al 31.8.1991; nell'a.s. 1991/1992 dal 1.1.1991 al 31.12.1991; nell'a.s. 1991/1992 dal 1.1.1992 al 31.8.1992, nell'a.s. 1992/1993 dal 1.1.93 al 31.8.1993; nell'a.s. 1992/1993 dal 1.9.1992 al 31.12.1992; nell'a.s. 1993/1994 dal 1.1.1994 al 31.8.1994; nell'a.s 1993/1994 dal 1.9.1993 al 31.12.1993; nell'a.s. 1994/1995 dal 1.9.1994 al 31.12.1994; nell' a.s 1994/1995 dal 1.1.1995 al 31.8.1995; nell'a.s. 1995/1996 dal 1.1.1996 al 31.8.1996; nell'a.s. 1995/1996 dal 1.9.1995 al 31.12.1995; nell'a.s. 1996/1997 dal 1.1.1997 al 31.8.1997; nell'a.s. 1996/1997 dal 1.9.1996 al 31.12.1996; nell'a.s. 1997/1998 dal 1.9.1997 al 31.12.1997; nell'a.s. 1997/1998 dal 1.1.1998 al 31.8.1998; nell'a.s. 1998/1999 dal 1.9.1998 al 31.12.1998; nell'a.s. 1998/1999 dal 1.9.1999 al 31.8.1999; nell'a.s. 1999/2000 dal 1.9.1999 al 31.12.1999; nell'a.s. 1999/2000 dal 1.1.2000 al 31.8.2000; nell'a.s. 2000/2001 dal 1.9.2000 al 31.12.2000; nella.s. 2000/2001 dal 1.1.2001 al 31.8.2001;nell'a.s. 2001/2002 dal



1.9.2001 al 31.12.2001; nell'a.s. 2001/2002 dal 1.1.2002 al 3.8.2002; nell'a.s. 2002/2003 dal 1.9.2002 al 31.12.2002; nell'a.s. 2002/2003 dal 1.1.2003 al 31.8.2003; nell'a.s. 2003/2004 dal 1.9.2003 al 31.12.2004; nell'a.s. 2003/2004 dal 1.1.2004 al 31.8.2004; nell'a.s. 2004/2005 dal 1.12.2005 al 31.8.2005; nell'a.s. 2004/2005 dal 1.9.2004 al 31.12.2004; nell'a.s. 2005/2006 dal 1.9.2005 al 31.12.2005; nell'a.s. 2005/2006 dal 1.1.2006 al 31.8.2006; nell'a.s. 2006/2007 dal 1.9.2006 al 31.12.2006; nell'a.s. 2006/2007 dal 1.1.2007 al 31.8.2007; nell'a.s. 2007/2008 dal 1.9.2007 al 31.12.2007; nell'a.s. 2007/2008 dal 1.1.2008 al 31.8.2008; nell'a.s. 2008/2009 dal 1.9.2008 al 31.12.2008; nell'a.s. 2008/2009 dal 1.1.2009 al 31.8.2009; nell'a.s. 2009/2010 dal 1.9.2009 al 31.12.2009; dall'a.s. 2009/2010 dal 1.1.2010 al 31.8.2010; nell'a.s. 2010/2011 dal 1.9.2010 al 31.12.2010; nell'a.s. 2010/2011 dal 1.1.2011 al 31.8.2011; nell'a.s. 2011/2012 dal 1.1.2012 al 31.8.2012; nell'a.s. 2011/2012 dal 1.9.2011 al 31.12.2011; nell'a.s. 2012/2013 dal 1.9.2012 al 31.12.2012; nell'a.s. 2012/2013 dal 1.1.2013 al 31.8.2013; nell'a.s. 2013/2014 dal 1.9.2013 al 31.12.2013; nell'a.s. 2013/2014 dal 1.1.2014 al 31.8.2014; nell'a.s. 2014/2015 dal 1.1.2015 al 6.7.2015; nell'a.s. 2014/2015 dal 1.9.2014 al 31.12.2014 al 31.12.1991 (doc.2, 3) In data 31.8.2021, l'ufficio scolastico provinciale di Messina ha pubblicato la graduatoria definitiva per la terza fascia personale ATA riconoscendo al ricorrente un punteggio pari a 23.80 per il profilo di assistente amministrativo ed un punteggio pari a 28.65 per il profilo di collaboratore scolastico 28.65 (doc. 4) In virtù del superiore punteggio, il ricorrente in data 17.9.2021 è stato convocato per prestare servizio sino al 31.8.2022 presso l'I.C. "Manzoni-Dina e Clarenza" di Messina, in qualità di collaboratore scolastico. (doc. 5) In data 7.10.2021, a seguito dei controlli effettuati, il dirigente scolastico p.t.



dell'I.C. "Manzoni- Dina e Clarenza" con decreto assunto al protocollo n. 0011951 del 7.10.021, ha provveduto alla rettifica dei punteggi precedentemente riconosciuti con conseguente interruzione del rapporto di lavoro. (doc. 6). Ora l'amministrazione scolastica ha errato nel procedere alla rettifica del punteggio con conseguente mancato riconoscimento del superiore punteggio, atteso che il servizio prestato dal ricorrente, presso l'EnAip, risulta inquadrabile ai sensi del DM 50/2021, allegato A5, tabella B "titoli di servizio" punto 4.2, lettera g) ed allegato A1 tabella B "titoli di servizio" punto 7.2, lettera c) nella categoria "scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate" per cui è previsto il riconoscimento della metà del punteggio rispetto a quello attribuito per i servizi di cui all' allegato A5, tabella B punto 4.1, lett. a), b) e c), e allegato A1, tabella, punto 7.1., lett. a), b), c) , quindi punti 3 per ogni anno di servizio prestato punti 0.25 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni. (doc. 7) La procedura risulta viziata ab origine e come tale illegittima per i seguenti motivi di DIRITTO1. Violazione e/o falsa applicazione di legge: mancato riconoscimento del punteggio conseguito con gli anni di servizio prestati presso Ente di formazione personale; violazione della l. 53/2003; violazione e/o falsa applicazione del DM 50/2021 I provvedimenti gravati e con essi la graduatoria pubblicata in data 31.8.2021 dall' Istituto Tecnico Economico "A. M. Jaci", sono illegittimi nella parte in cui non è stato riconosciuto l'ulteriore punteggio afferente il servizio dallo stesso prestato presso l'EnAip negli anni scolastici di cui infra sebbene il predetto servizio sia riconosciuto dal D.M. 50/2021. Più precisamente, la tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di collaboratore scolastico, allegata al DM 50/2021,



allegato A, categoria AVVERTENZE, lettera F, prevede che “qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà. Tale servizio non costituisce requisito di accesso”. Nella specie, il servizio prestato dal Sig. Alessandro, presso l'Enaip, risulta inquadrabile nell'allegato A5, tabella B “titoli di servizio” punto 4.2, lettera g) e allegato A1, tabella B punto 7.2, lettera c) nella categoria “scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate” atteso che, l'Istituto Professionale (scuola secondaria) risulta ente accreditato dalla Regione Siciliana con per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Ne consegue che il servizio prestato dal ricorrente deve essere equiparato ai sensi della superiore tabella al servizio restato preso le scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate poiché entrambi i servizi assolvono all'obbligo formativo di istruzione tanto che il sistema educativo di istruzione e formazione è costituito dal sistema dell'istruzione secondaria superiore e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale. Difatti il sistema educativo di istruzione e formazione, cui si accede a seguito del superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, è costituito in un unicum dal sistema dell'istruzione secondaria superiore e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale. Ed invero, l'obbligo di istruzione sancito all'art. 34 della Costituzione e l'obbligo formativo, introdotto con la Legge n. 144/1999 (art. 68), sono stati unificati con la Legge n. 53/2003 e con i successivi decreti attuativi, nel diritto-dovere



all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il 18° anno di età. L'obbligo di istruzione che si completa con l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione e può essere assolto: - nel sistema scolastico di durata quinquennale (licei, istituti tecnici, istituti professionali) finalizzato al conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore che consente l'accesso all'istruzione superiore; - nel sistema regionale di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del D.lgs. 226/2005, di durata triennale o quadriennale. L'istruzione e formazione professionale si articola in percorsi di durata triennale finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale (livello EQF 3) o di durata quadriennale (livello EQF 4) finalizzati al conseguimento di un diploma professionale. Successivamente al conseguimento del diploma professionale è infine possibile frequentare un anno integrativo finalizzato al conseguimento della maturità professionale, anche ai fini dell'accesso all'istruzione superiore. L'assolvimento del diritto-dovere e il conseguimento dei relativi titoli di studio si realizza anche attraverso periodi di alternanza scuola-lavoro, e, a partire dal 15° anno di età, può essere svolto attraverso un contratto di apprendista-to, ai sensi del D.lgs. 81/2015. Le strutture formative che possono realizzare percorsi di istruzione e formazione professionale a finanziamento pubblico sono solo quelle accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome, in base a criteri generali che a livello nazionale ne stabiliscono gli standard minimi di qualità. Nei territori, le Regioni possono programmare, in regime di sussidiarietà, anche un'offerta di istruzione e formazione professionale presso gli istituti professionali di Stato. Quindi il sistema di educazione e formazione professionale stabilisce canoni paritari di funzioni,



di servizio e di risultato. Inoltre, la legge n. 62 del 10 marzo 2000, intitolata "norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" all'art 1 comma 2 stabilisce che : "si definiscono scuole paritarie a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti (come l'ordinamento regionale), in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali che a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzati dei requisiti di qualità ed efficacia. "Il servizio prestato presso l'Enaip deve esser valutato al pari di quello prestato presso le scuole di istruzione secondaria o artistica non statali. Tanto può affermarsi atteso che questi costituiscono un canale parallelo agli Istituti Statali e non Statali al fine dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione e tale servizio è già valutato al pari di quello prestato presso gli Istituti Statali nel D.M. 374/2019, allegato A relativo all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento e della prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo con validità per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. (doc. 8) In linea con questo orientamento, una recente pronuncia del Tribunale di Torre Annunziata, Giudice dr. Giovanni Favi, il quale ha statuito che il servizio prestato presso un ente di formazione professionale "risulta appunto inquadrabile, ai sensi del DM 640/2017, allegato A1, punto 7.2, lettera c), nella categoria scuole di istruzione secondaria o artistica non statali parificate, legalmente riconosciute e convenzionate.... Difatti, l'Istituto Professionale, risulta ente accreditato dalla Regione Campania, Dipartimento dell'Istruzione della Ricerca e del Lavoro delle Politiche



Culturali e delle Politiche Sociali (prot.....) per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione." (ord 3289/019 doc. 9)Sul Punto anche Cass. civ. Sez. lavoro, 22/12/2003, n. 19606, D'Avico c. Soc. Barilla Alimentare secondo cui " deve ritenersi che rientrano tra gli istituti «legalmente riconosciuti» gli istituti privati che svolgono attività di istruzione nell'ambito della competenza regionale in materia di istruzione artigiana e professionale ex art. 117 cost e che siano convenzionati dalla regione, ove la legge regionale (nella specie, L.R. n. 95 del 1980, Lombardia) pre-veda che le iniziative di formazione professionale possano (in presenza di determinate condizioni) essere svolte anche da istituti privati convenzionati i cui corsi siano omologati (quanto alla validità degli studi effettuati) a quelli gestiti direttamente dalla regione." (doc. 10)Sotto tale ulteriore profilo, pertanto, la normativa applicata dall'amministrazione resistente, oltre ad essere ritenuta illegittima, dovrà altresì essere disapplicata, con conseguente accoglimento del presente ricorso previa riformulazione della graduatoria e del punteggio.2.Violazione del principio di non discriminazione; Alla luce delle superiori considerazioni non possono residuare dubbi quindi circa l'illegittimità, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di assolvimento dell'obbligo scolastico, della graduatoria che nega qualsiasi attribuzione di punteggi per il servizio svolto presso gli istituti di formazione professionale. Peraltro, diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (artt.3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di assolvimento dell'obbligo scolastico, tra servizi aventi per legge la medesima dignità prestati dai docenti ed i medesimi servizi prestati come la ricorrente, dal personale Ata. Difatti nel caso



di che trattasi è palese la disparità di trattamento perpetrata da parte dell'Amministrazione atteso che la sua condotta difetta di una giustificazione oggettiva e ragionevole che giustifichi la mancata valutazione del servizio prestato negli istituti di formazione professionale in favore del personale Ata. Ai sensi dell'art 2 comma 1 lettera d), la legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale", "il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale;". Dunque, sia il sistema liceale che il sistema della formazione professionale concorrono all'adempimento dell'obbligo d'istruzione, sebbene distinti, sono funzionalmente integrati. I percorsi di formazione professionale sono realizzati, oltre che dalle strutture formative accreditate dalle regioni, secondo criteri condivisi a livello nazionale, anche dagli istituti professionali (articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87), in regime di sussidiarietà, come previsto dalla programmazione regionale, ai sensi dell'intesa in Conferenza unificata del 16 dicembre 2010 con lo scopo comune di favorire i passaggi tra i sistemi di istruzione e formazione attraverso l'acquisizione di crediti scolastici e formativi riconosciuti da entrambi i sistemi. Ciononostante il DM 50/2021, allegato A5, tabella B "titoli di servizio" punto 4.2, lettera g), e allegato A1, tabella B "Titoli di servizio", punto 7.2., lett. c, prevede che ai fini



dell'inserimento/aggiornamento in graduatoria venga riconosciuto valido il servizio prestato in scuole statali di ogni ordine e grado, scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate. Di contro la O.M. 60/2021 relativa alla costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto per il personale docente, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha riaperto le graduatorie d'istituto del personale docente ed educativo per l'aggiornamento della seconda e della terza fascia considerando valido, tra gli altri, il servizio svolto presso i centri di formazione professionale limitatamente ai corsi accreditati dalle regioni per garantire l'assolvimento dell'obbligo formativo. Non si comprende come sia possibile che per il personale docente venga riconosciuto ai fini del punteggio il servizio prestato presso i centri di formazione professionale, mentre al personale amministrativo, tecnico ausiliario venga negato, considerato che anche quest'ultimi svolgono un servizio in toto parificato a quello svolto nelle scuole statali di ogni ordine e grado, in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate.

Risulta evidente una condotta discriminatoria perpetrata dal Ministero dell'Istruzione nei confronti del personale ATA rispetto al personale docente. Il Miur inopinatamente valuta in maniera difforme il medesimo servizio prestato presso i Centri di formazione professionale dai detti soggetti. Pertanto, il ricorrente ha diritto al riconoscimento



del servizio presto presso l'Istituto Professionale "Enaip" e del conseguenziale punteggio ai fini dell'inserimento nella graduatoria ATA di III fascia, per i profili professionali di assistente amministrativo e assistente tecnico. Istanza cautelare ex art 700 cpc In ordine al fumus boni iuris si rinvia ai superiori motivi di diritto che certamente devono essere accolti. In ordine al periculum in morali mancato accoglimento della presente istanza e la necessità di attendere l'esito del giudizio ordinario determinarebbe un danno grave ed irreparabile per il ricorrente. Non possono residuare dubbi circa la valutabilità piena del servizio in esame e l'illegittimità discendente della sua omessa valutazione, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, per effetto della contestata disposizione delle tabelle di valutazione dei titoli sopra richiamate che si è chiesto di annullare, ovvero disapplicare. Stando così le cose, è ovvio il macroscopico errore di valutazione in cui è incorsa l'Amministrazione e che in questa sede si chiede di emendare ponendo rimedio al pregiudizio incorso al ricorrente per effetto del mancato inserimento in posizione utile in graduatoria ai fini della stabile occupazione. La mancata attribuzione nell'ambito della graduatoria oggetto di giudizio, dell'ulteriore punteggio relativo al servizio svolto presso l'ente di formazione professionale (3 per ciascuno degli anni in questione e 0.25 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni), ha privato il ricorrente del diritto ad una stabile collocazione (tanto che lo stesso prestava regolare attività lavorativa) atteso che lo stesso è attualmente privo di occupazione. (doc. 11) Invero, aggiungendo al punteggio rettificato dall'amministrazione pari a 8.10 per il profilo di assistente amministrativo e al punteggio pari a 6.60 per il profilo di collaboratore scolastico (punti riconosciuti dall'amministrazione) l'ulteriore



punteggio spettante per il servizio prestato presso enti di formazione professionale, il ricorrente avrebbe certamente potuto continuare a prestare servizio fino al 31.8.022 come previsto dal contratto, servizio che sarebbe stato riconosciuto sia in fatto che in diritto, consentendogli di maturare ulteriore punteggio. L'adozione del provvedimento cautelare ha la pre-gnante finalità di evitare il prodursi ed il protrarsi dell'evento lesivo, per inibire le ulteriori conseguenze pre-giudizievoli della condotta illecita già verificatasi. Ne deriva di conseguenza la sussistenza della c.d. "imminenza ed attualità" del pregiudizio, con la conseguenza che il giudizio ex art.700 c.p.c. appare indispensabile sia per evitare il prodursi di un evento lesivo, sia per inibire le conseguenze pregiudizievoli della condotta illecita già verificatasi, da intendersi quale pericolo per il ricorrente di dover subire un danno in tempi brevi, ma anche quale pericolo di perdere, nelle more del giudizio di merito, la possibilità e le garanzie del risarcimento nonché di essere impediti all'esercizio ed al godimento del diritto qualora tale impedimento possa in concreto cagionare conseguenze irreparabili. Orbene l'utilizzo di un graduatoria illegittima determinerà, con estrema certezza, un pregiudizio irreparabile per il ricorrente, al quale verrà negata ingiustamente ed illegittimamente la possibilità di poter lavorare, in favore di altri colleghi aventi esperienza e punteggio a lui inferiore. Per quanto esposto, appaiono dimostrati i requisiti per la richiesta del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., tanto sotto il profilo del fumus che del periculum, atteso il grave ed irreparabile danno che il ricorrente subirebbe qualora l'Ill.mo sig. Giudice adito non adotti il provvedimento cautelare richiesto stante il perdurare del giudizio ordinario. Tanto premesso e ritenuto, il ricorrente, come sopra dom.to, rapp.to e difeso, CHIEDE Che l'Ill.mo Giudice adito Voglia accogliere



le seguenti CONCLUSIONI 1. Accertare e dichiarare la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* e contestualmente ex art 700 c.p.c. emettere tutti i provvedimenti consequenziali ed urgenti ritenuti idonei a tutelare il diritto del ricorrente con particolare riferimento al riconoscimento dell'ulteriore punteggio in virtù del servizio prestato dallo stesso presso l'istituto di formazione professionale di cui infra previa disapplicazione dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva della stessa ed in particolare del decreto protocollo n. 0011951 del 7.10.021 nonché della tabella di valutazione allegata al D.M. 50/2021 e della graduatoria ATA di III fascia, Provincia di Messina a.s. i 2021/2024 nella parte in cui non viene riconosciuto il corretto punteggio 2. Accertate e dichiarare per i motivi di cui infra l'illegittimità/nullità della tabella di valutazione dei titoli B all.A5 e A1 allegata al dm 50/021 nella parte in cui non prevedono il riconoscimento del servizio e del punteggio afferente il servizio restato presso gli enti di formazione professionale al pari del servizio prestato presso gli istituti di istruzione secondaria nonché ogni altro atto e provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguente; 3. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del servizio prestato presso l'Enaip ai fini dell'aggiornamento della graduatoria ATA di III fascia, Provincia di Messina a.s. i 2021/2024, presso tutte le scuole della provincia di Messina, per il profilo professionale di assistente amministrativo e assistente tecnico e conseguentemente ordinare alle amministrazioni resistenti la rettifica del punteggio con consequenziale riconoscimento del punteggio per gli anni scolastici a.s. nell'a.s. 1982/1983 dal 1.9.1983 al 6.12.1983; nell'a.s. 1983/1984 dal 1.9.1983 al 6.12.1983; nell'a.s. 1990/1991 dal 2.1.1991 al 31.8.1991; nell'a.s. 1991/1992 dal 1.1.1991 al 31.12.1991; nell'a.s.



1991/1992 dal 1.1.1992 al 31.8.1992, nell'a.s. 1992/1993 dal 1.1.93 al 31.8.1993; nell'a.s. 1992/1993 dal 1.9.1992 al 31.12.1992; nell'a.s. 1993/1994 dal 1.1.1994 al 31.8.1994; nell'a.s. 1993/1994 dal 1.9.1993 al 31.12.1993; nell'a.s. 1994/1995 dal 1.9.1994 al 31.12.1994; nell'a.s. 1994/1995 dal 1.1.1995 al 31.8.1995; nell'a.s. 1995/1996 dal 1.1.1996 al 31.8.1996; nell'a.s. 1995/1996 dal 1.9.1995 al 31.12.1995; nell'a.s. 1996/1997 dal 1.1.1997 al 31.8.1997; nell'a.s. 1996/1997 dal 1.9.1996 al 31.12.1996; nell'a.s. 1997/1998 dal 1.9.1997 al 31.12.1997; nell'a.s. 1997/1998 dal 1.1.1998 al 31.8.1998; nell'a.s. 1998/1999 dal 1.9.1998 al 31.12.1998; nell'a.s. 1998/1999 dal 1.9.1999 al 31.8.1999; nell'a.s. 1999/2000 dal 1.9.1999 al 31.12.1999; nell'a.s. 1999/2000 dal 1.1.2000 al 31.8.2000; nell'a.s. 2000/2001 dal 1.9.2000 al 31.12.2000; nell'a.s. 2000/2001 dal 1.1.2001 al 31.8.2001; nell'a.s. 2001/2002 dal 1.9.2001 al 31.12.2001; nell'a.s. 2001/2002 dal 1.1.2002 al 3.8.2002; nell'a.s. 2002/2003 dal 1.9.2002 al 31.12.2002; nell'a.s. 2002/2003 dal 1.1.2003 al 31.8.2003; nell'a.s. 2003/2004 dal 1.9.2003 al 31.12.2004; nell'a.s. 2003/2004 dal 1.1.2004 al 31.8.2004; nell'a.s. 2004/2005 dal 1.12.2005 al 31.8.2005; nell'a.s. 2004/2005 dal 1.9.2004 al 31.12.2004; nell'a.s. 2005/2006 dal 1.9.2005 al 31.12.2005; nell'a.s. 2005/2006 dal 1.1.2006 al 31.8.2006; nell'a.s. 2006/2007 dal 1.9.2006 al 31.12.2006; nell'a.s. 2006/2007 dal 1.1.2007 al 31.8.2007; nell'a.s. 2007/2008 dal 1.9.2007 al 31.12.2007; nell'a.s. 2007/2008 dal 1.1.2008 al 31.8.2008; nell'a.s. 2008/2009 dal 1.9.2008 al 31.12.2008; nell'a.s. 2008/2009 dal 1.1.2009 al 31.8.2009; nell'a.s. 2009/2010 dal 1.9.2009 al 31.12.2009; nell'a.s. 2009/2010 dal 1.1.2010 al 31.8.2010; nell'a.s. 2010/2011 dal 1.9.2010 al 31.12.2010; nell'a.s. 2010/2011 dal 1.1.2011 al 31.8.2011; nell'a.s. 2011/2012 dal 1.1.2012 al 31.8.2012; nell'a.s. 2011/2012 dal 1.9.2011 al 31.12.2011; nell'a.s. 2012/2013 dal 1.9.2012 al



31.12.2012; nell'a.s. 2012/2013 dal 1.1.2013 al 31.8.2013; nell'a.s. 2013/2014 dal 1.9.2013 al 31.12.2013; nell'a.s. 2013/2014 dal 1.1.2014 al 31.8.2014; nell'a.s. 2014/2015 dal 1.1.2015 al 6.7.2015; nell'a.s. 2014/2015 dal 1.9.2014 al 31.12.2014 al 31.12.1991 prestati presso l'Enaip di Messina; 4. Conseguentemente accertare e dichiarare l'illegittimità e/o inefficacia e/o annullamento e/o dichiarazione di nullità del provvedimento Decreto prot. n. 0011951 del 7.10.2021 emesso dal dirigente scolastico dell' I.C. "Manzoni-Dina e Clarenza" di Messina per le ragioni di cui in narrativa e di ogni atto connesso e consequenziale che si riterrà opportuno a tal fine. 5. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario. Nota fiscale: ai fini del versamento del contributo, atteso che il valore è indeterminato, lo stesso soggiace al versamento di € 259,00 ma stante l'autocertificazione reddituale non è dovuto. Messina 26.10.2021 Avvocato Vincenzo La Cava Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei controinteressati e litisconsorti (art. 151 c.p.c.) Il sottoscritto avvocato Vincenzo La Cava, considerata la numerosità dei litisconsorti interessati considerato che ogni candidato ha espresso un ordine di preferenza su tutti gli ambiti territoriali, ampliando la platea dei controinteressati, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio; considerato altresì che l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso appare pregiudizievole e costoso per il ricorrente, formula espressa istanza affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U. e pertanto VOGLIA



Autorizzare la notificazione nei confronti di tutti i i soggetti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia ATA, in cui il ricorrente risulta inserito, valide per il triennio 2021/2024, attraverso la pubblicazione sul si-to web istituzionale del MIUR. http://www.istruzione.it/web/ministero/procla-miproclami_/2 ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati: a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza; b) Nome del ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata; c) Sunto dei motivi del ricorso; d) Indicazione dei controinteressati genericamente indivi duati come "i soggetti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia ATA, in cui la ricorrente risulta inserita, valide per il triennio 2021/2024, che subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso"; e) Testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza. Messina 26.10.2021 Avvocato Vincenzo La Cava"

Nel procedimento de quo si sono costituite le amministrazioni resistenti asserendo di aver operato secondo quanto previsto dalla disposizioni normative limitandosi a contestare l'avverso ricorso.

Il G.L. dott.ssa Roberta Rando con il decreto gravato ha rigettato la domanda cautelare dell'odierna reclamante asserendo che *"è differente il regime di regolamentazione degli enti di formazione professionale, che, come si evince dall'art. 2, comma 1, del regolamento n. 25 dell'01.10.2015 adottato dal Presidente della Regione Siciliana in attuazione dell'art. 86 della legge regionale n. 9/2015, svolgono attività di orientamento e, o, di formazione professionale. I commi 2 e 3 dell'anzidetta disposizione regolamentare precisano che costituiscono attività di formazione professionale gli*



interventi di pre-qualificazione, qualificazione, riqualificazione, specializzazione e aggiornamento e che costituiscono attività di orientamento gli interventi di carattere informativo, formativo e consultivo, finalizzati a facilitare la scelta formativa, scolastica e professionale attraverso percorsi individuali o di gruppo. E' pertanto agevole individuare il criterio discrezionale tra le due ipotesi in quanto gli enti di formazione seguono un determinato percorso finalizzato ad esigenze di istruzione specialistiche e limitate nel tempo, a differenza delle scuole paritarie e non paritarie legalmente riconosciute, che seguono un programma orario e di formazione speculare alle scuole statali. Va quindi ritenuto che l'orientamento e la formazione professionale hanno presupposti differenti con il percorso scolastico e il rilascio dei relativi titoli di studio, ancorchè ricevano l'accreditamento dall'ente locale territoriale." e che "il personale ATA e il personale docente, pur svolgendo entrambi mansioni in ambito scolastico, svolgono attività tra loro divergenti. Ragionevole appare quindi una diversa regolamentazione del relativo reclutamento, e dei titoli e servizi valutabili ai fini delle relative graduatorie. Non si ravvisa pertanto la lamentata disparità di trattamento".

Il provvedimento reclamato è certamente illegittimo, contra ius, errato, ingiusto e deve essere revocato e/o annullato per i seguenti

MOTIVI

1. Violazione e falsa applicazione di legge: error in iudicando; Violazione e falsa applicazione della legge regionale 24/1976 e legge 23/2019; legge 21 dicembre 1978, n. 845; violazione dell'obbligo formativo; Violazione e falsa applicazione del Regolamento di attuazione dell'art. 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.



Il vero è che il servizio prestato dalla reclamante, risulta inquadrabile, ai sensi del DM 640/2017, allegato A1, punto 8, nella categoria *“Altro servizio prestato...Nel caso che il medesimo servizio sia stato prestato nelle scuole elencate al punto 7.2), il punteggio è ridotto della metà”*.

Come si evince dal richiamato punto 7.2 lett. c), costituisce valido titolo il servizio prestato presso le *“scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate”*.

Orbene il giudice di prime cure erra nel richiamare il regolamento n. 25 dell'01.10.2015 che **afferisce esclusivamente alla procedura di accreditamento degli enti di formazione** e non anche alla Delibera Regionale n. 287 dell'1 luglio 2021 *“Modifica e revisione complessiva delle Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) laddove di contro viene sancita espressamente la unitarietà dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale.*(doc. B)

Difatti con la predetta Delibera Regionale è stato espressamente previsto che *“Ai fini dell'assolvimento del diritto-dovere ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE, l'offerta formativa della Regione si articola attraverso i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, la cui **UNITARIETÀ** è garantita :*

1) dal conseguimento da parte degli studenti delle competenze previste per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione con riferimento alle competenze relative agli assi culturali di base ai sensi del D.M. n. 139/2007 e dal rilascio della relativa certificazione;



2) dalle modalità di rilascio delle qualifiche e dei diplomi professionali previsti dall'art. 17 del D.Lgs. n. 226/2005 e ss.mm.ii., regolamentate dalla Regione con il pre-sente atto;

3) dai raccordi organici tra i soggetti formativi, in modo tale da rendere reversibili i percorsi degli allievi, come previsto dal D.Lgs. n. 61/2017 e dall'Accordo CSR sui passaggi n. 100/2018 recepito con D.M. del 22 maggio 2018 e ss.mm.ii., anche al fine di consentire l'orientamento in itinere e passaggi assistiti per ridurre il rischio di abbandoni.

A ciò si aggiunga che il percorso della istruzione scolastica , contrariamente a quanto asserito dal giudice di prime cure, con la legge 296 del 27 dicembre 2006,(che sancisce l'obbligo di istruzione, introdotto dalla Legge 296 del 27 dicembre 2006 collocato all'interno del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione) **SI ASSOLVE** frequentando la scuola primaria, la scuola secondaria di primo e il primo biennio di scuola secondaria di II grado **O ANCHE FREQUENTANDO I PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE** presso enti accreditati dalla Regione Sicilia che costituiscono un canale parallelo agli Istituti Statali e non Statali per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione (già valutato al pari di quello prestato presso gli Istituti Statali nel D.M. 374/2017).

Lo stesso Ministero della Istruzione ha stabilito che l'obbligo di istruzione può essere assolto nelle strutture accreditate dalle regioni PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (Doc B)



Principio confermato dalla legge 28 marzo 2003, n. 53 (delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), laddove ha introdotto un sistema di istruzione e formazione articolato *«nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale»* (articolo 2, comma 1, lettera d).

Ne consegue che i due sistemi che compongono il secondo ciclo di istruzione (quello liceale e quello della formazione professionale) sono distinti, ma funzionalmente **INTEGRATI**, dal momento che:

- a) entrambi concorrono all'adempimento dell'obbligo di istruzione;
- b) è possibile transitare dall'uno all'altro;
- c) da ambedue, con diverse modalità (fissate con legge statale), è consentito l'accesso all'esame di Stato.

Appare evidente pertanto ritenere che l'obbligo di istruzione sancito all'art. 34 della Costituzione e l'obbligo formativo, introdotto con la Legge n. 144/1999 (art. 68), **SONO STATI UNIFICATI** con la Legge n. 53/2003 e con i successivi decreti attuativi, nel diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il 18° anno di età. (V. circolare Ministero Lavoro).



Con l'introduzione del diritto-dovere è stata superata la «cesura che ha sempre caratterizzato il nostro sistema tra l'istruzione scolastica, a vocazione e caratterizzazione culturale ed educativa, e la formazione professionale, finalizzata invece all'apprendimento di tecniche lavorative in funzione dell'inserimento o della riqualificazione del lavoratore nel mondo produttivo». «È assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione (...). La fruizione dell'offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato" (L. 53/2003, art. 2, c. 1, lettera c).

Tale obbligo, che riguarda, di norma, la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni, si completa, dopo il primo ciclo di istruzione (5 anni di scuola elementare più 3 anni di scuola media), con la frequenza dei primi due anni di un percorso di secondo ciclo di istruzione oppure nell'ambito di un contratto di apprendistato.

In pratica, al termine della terza media, per assolvere all'obbligo di istruzione, è possibile scegliere tra:

- frequentare il primo biennio di un percorso quinquennale di scuola superiore statale o paritaria (istruzione liceale, tecnica o professionale),
- frequentare il primo biennio di un percorso triennale **di istruzione e formazione professionale (IeFP) presso una scuola**



superiore o presso un centro di formazione pro-fessionale,
legge 133/2008).

-entrare nel mondo del lavoro con un contratto di ap-prendi-stato, ma solo dopo aver compiuto 15 anni di età; ciò significa che se si esce dalla terza media a 14 anni, per un anno occorre comunque frequentare uno dei due percorsi so-pra indicati.

Già con il decreto ministeriale n. 374 del 1° giugno 2017 il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca ha riaperto le graduatorie d'istituto del personale docente ed educativo per l'aggiornamento della seconda e della terza fascia considerando valido, tra gli altri, il servizio svolto presso i centri di formazione professionale limitatamente ai corsi accreditati dalle regioni, per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Appare pertanto evidente che il sistema educativo di istruzione e formazione, **è costituito in un unicum dal sistema dell'istruzione secondaria superiore e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale** cui si accede a seguito del superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sicché non vi è ragione per escludere i servizi prestati nei medesimi profili del personale Ata presso gli enti di formazione professionale.

A conferma che le attività svolte all'interno dei centri di formazione siano finalizzate allo svolgimento di attività **NON SOLTANTO** formative ma di integrazione dell'obbligo di istruzione e scolastico si evince *ictu oculi* dalla stessa struttura del secondo ciclo di istruzione.



Ed invero il secondo ciclo di istruzione, la scuola secondaria di secondo grado (Superiori) si divide in due grandi segmenti o "sistemi": quello dell'Istruzione da un lato e quello dell'Istruzione e Formazione professionale (IeFP) dall'altro;

- il primo, di competenza statale, comprende i Licei, gli Istituti Tecnici (IT) e gli Istituti Professionali (IP);

- il secondo, di competenza regionale, i percorsi di IeFP.

ed **i cui titoli che vengono rilasciati sono validi - al pari di quelli scolastici - su tutto il territorio nazionale,** poiché fanno riferimento a repertori di figure professionali ed a standard di competenze concordati a livello nazionale tra tutte le Regioni e lo Stato.

Tanto ne deriva dalla circostanza che il sistema educativo di istruzione e di formazione italiano è organizzato in base ai principi della sussidiarietà e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

Lo Stato ha competenza legislativa esclusiva per le "norme generali sull'istruzione" e per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale definendo al contempo i principi fondamentali che le Regioni devono rispettare nell'esercizio delle loro specifiche competenze avendo quest'ultime potestà legislativa concorrente in materia di istruzione ed esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale.

Le istituzioni scolastiche statali hanno autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo.

Ora il sistema educativo è organizzato come segue:



-sistema integrato zero-sei anni, non obbligatorio, della durata complessiva di 6 anni, articolato in:

- servizi educativi per l'infanzia, gestiti dagli Enti locali, direttamente o attraverso la stipula di convenzioni, da altri enti pubblici o dai privati, che accolgono i bambini tra i tre e i trentasei mesi;

- scuola dell'infanzia, che può essere gestita dallo Stato, dagli Enti locali, direttamente o attraverso la stipula di convenzioni, da altri enti pubblici o dai privati, che accoglie i bambini tra i tre e i sei anni;

primo ciclo di istruzione, obbligatorio, della durata complessiva di 8 anni, articolato in:

- scuola primaria, di durata quinquennale, per le alun-ne e gli alunni da 6 a 11 anni;

-scuola secondaria di primo grado, di durata triennale, per le alunne e gli alunni da 11 a 14 anni;

secondo ciclo di ISTRUZIONE articolato in due tipologie di percorsi:

- scuola secondaria di secondo grado, di durata quinquennale, per le studentesse e gli studenti che hanno concluso positivamente il primo ciclo di istruzione. Le scuole organizzano percorsi di liceo, di istituti tecnici e di istituti professionali per le studentesse e gli studenti da 14 a 19 anni;

- **percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale(IeFP) di competenza regionale**, rivolti sempre alle studentesse e agli studenti che hanno concluso positivamente il primo ciclo di istruzione.



-istruzione superiore offerta dalle Università, dalle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) e dagli istituti tecnici Superiori (ITS) con diverse tipologie di percorsi:

- percorsi di istruzione terziaria offerti dalle Università;
- percorsi di istruzione terziaria offerti dalle istituzioni dell'AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica);
- percorsi di formazione terziaria professionalizzante offerti dagli ITS (Istituti Tecnici Superiori);

Ora i centri di Formazione Professionale sono “Enti di Istruzione e Formazione Professionale, convenzionati, accreditati e sussidiati dalla regione siciliana , ai sensi della Legge Regionale 24/1976 e della legge quadro nazionale 845/1978, per l’assolvimento del diritto-dovere dell’istruzione e della formazione professionale (IEFP), nei confronti dei ragazzi in dispersione scolastica dai 13 anni ai 18 anni, che per obbligo di legge devono frequentare un corso di formazione professionale , che rilascia un diploma tecnico valido su tutto il territorio nazionale.

I percorsi di qualifica della IEFP hanno la durata di 3 anni a conclusione dei quali gli studenti sostengono un esame finalizzato ad acquisire l'attestato di qualifica professionale di terzo livello EQF.

Tale titolo consente di accedere ad un quarto anno (non obbligatorio) che offre la possibilità di migliorare la preparazione professionale e di conseguire il "diploma professionale" di quarto livello EQF.



L'offerta di IEF (obbligo formativo per i ragazzi in dispersione scolastica) , in Regione Siciliana è disciplinata dalle Linee guida Regionali ed ha carattere unitario .

Tale offerta è assicurata in regime di sussidiarietà , secondo un accordo territoriale siglato tra la Regione siciliana e l'Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia (vedi DDG N. 5562 DEL 24/10/2018), per l'erogazione da parte delle Istituzioni scolastiche dell'offerta di IEF in regime di sussidiarietà in attuazione dell'art 7 comma 2 del D.lgs n. 61 del 13 aprile 2017.

Le strutture formative che possono realizzare percorsi di istruzione e formazione professionale a finanziamento pubblico sono solo quelle accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome, in base a criteri generali che a livello nazionale ne stabiliscono gli standard minimi di qualità.

Nei territori, le Regioni possono programmare, in regime di sussidiarietà, anche un'offerta di istruzione e formazione professionale presso gli istituti professionali di Stato.

Il sistema complessivo dell'istruzione e formazione professionale fa riferimento alla definizione condivisa a livello nazionale, in un apposito Repertorio, di figure professionali sia per i percorsi di durata triennale (22 qualifiche) che quadriennale (21 diplomi), a standard minimi formativi, a modelli di attestato di qualifica e diploma professionali e di attestazione intermedia, ad aree professionali.

Ogni anno il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali trasferisce alle Regioni e alle Province autonome le risorse



finanziarie per i percorsi finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere nell'istruzione e formazione professionale.

A ciò si aggiunga che, contrariamente a quanto asserito dal giudice di prime cure, le qualifiche e i diplomi professionali, di competenza regionale, **sono riconosciuti e spendibili a livello nazionale e comunitario**, in quanto compresi in un apposito Repertorio nazionale, condiviso tra Stato e Regioni con Accordi del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012 poiché fanno riferimento a repertori di figure professionali e a standard di competenze concordati a livello nazionale tra tutte le Regioni e lo Stato.

Difatti a partire dai 15 anni di età, si può conseguire una qualifica professionale anche attraverso l'apprendistato di 1° livello (D.Lgs. 167/2011 art. 3), così come regolato dall'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 15 marzo 2012.

Inoltre i predetti enti per poter operare devono ottenere l'accreditamento da parte della Regione (e pertanto poter assolvere all'obbligo dell'istruzione) e devono essere **conformi ai criteri di cui all'articolo 2 del decreto del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, adottato di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale**(doc.C) come previsto dal Regolamento di attuazione dell'art. 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

Più precisamente l'art. 6 c.2. statuisce che *“L'accREDITamento per l'ambito formazione professionale riguarda il complesso delle attività programmate ed erogate per soddisfare il fab-bisogno formativo del soggetto in tutto l'arco della sua vita (lifelong learning),*



per l'inserimento nel mercato del lavoro, per l'adattamento della professionalità alla modifica dei saperi, per la riqualificazione ai fini neo-occupazionali, riconducibili, ai fini del rilascio del relativo provvedimento da parte dell'Amministrazione, ad almeno una delle seguenti macrotipologie formative:

a) obbligo di istruzione e formazione, comprendente:

- percorsi e progetti, attuati da organismi inseriti nell'apposito elenco predisposto con decreto del Ministero della pubblica istruzione, finalizzati a prevenire e contrastare la dispersione e favorire il successo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, nell'ambito dell'istruzione obbligatoria decennale finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- percorsi di apprendistato di primo e secondo livello, in conformità alle disposizioni vigenti in materia;

b) formazione successiva, che comprende quella erogata ai soggetti fuoriusciti dall'ambito dell'istruzione e della formazione obbligatoria di cui alla lettera a), e che versano in situazione not employment, education and training (neet);

c) formazione superiore, comprendente:

- la formazione successiva al diploma, inclusa quella erogata dagli Istituti tecnici superiori (ITS);



- la formazione successiva alla laurea. I progetti formativi aventi ad oggetto master e corsi di perfezionamento, presentati dagli organismi, possono essere finanziati solo se organizzati in partenariato con le università;
- l'apprendistato di terzo livello in conformità alle disposizioni vigenti in materia;
- d) formazione continua e permanente, destinata ai soggetti occupati, collocati in cassa integrazione guadagni e/o in mobilità, ai disoccupati ed agli inoccupati per i quali la formazione è propedeutica all'occupazione, agli apprendisti che abbiano adempiuto all'obbligo formativo ed agli adulti per il miglioramento dell'inserimento sociale e lavorativo e per l'innalzamento delle competenze.

All'art 7 c. 4

*“ Per l'accreditamento relativo alla macrotipologia formativa di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), **relativa ai percorsi dell'obbligo di istruzione e formazione**, oltre al possesso dei requisiti di cui al presente regolamento e relativi allegati, è necessaria la conformità ai criteri di cui all'articolo 2 del decreto del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, adottato di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del 29 novembre 2007, nonché ai criteri per l'accreditamento degli enti di formazione professionale e degli istituti professionali per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale contenuti nelle vigenti linee guida regionali per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale approvate con deliberazione di Giunta regionale” (Vedi anche all.a requisito 2 allegato C requisito C1 e C2 (requisiti del personale)*



ed il collegamento con circolare del 2000 inerente le disposizioni amministrative).

Appare evidente che il sistema regionale di Istruzione e formazione è **collocato in un ampio concetto di assolvimento dell'obbligo di istruzione stabilito dalla legge di concerto con le regioni, il Ministero dell'Università nonché con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.**

In definitiva poiché il servizio prestato dalla reclamante in qualità di formatore presso gli enti di formazione professionale di cui infra sono stati accreditati dalla regione Siciliana rientrano nel sistema nazionale di istruzione, svolgono un'importante azione contro la dispersione scolastica e sono volti a garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione lo stesso , contrariamente a quanto asserito dal giudice di prime cure, deve essere equiparato ai sensi del DM 640/2017, allegato A1, punto 7.2, lettera c), e delle tabelle di cui infra ,al servizio prestato presso le scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate poiché entrambi i servizi assolvono all'obbligo formativo di istruzione tanto che il sistema educativo di istruzione e formazione è costituito dal sistema dell'istruzione secondaria superiore e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale con la conseguenza che dalla mancata valutazione dei servizi prestati presso gli enti di formazione professionale **si ravvisa la violazione della normativa in materia di obbligo formativo e di istruzione.**



In linea con questo orientamento, una recente pronuncia del Tribunale di Torre Annunziata, Giudice dr. Giovanni Favi, il quale ha statuito che il servizio prestato presso un ente di formazione professionale *“risulta appunto inquadrabile, ai sensi del DM 640/2017, allegato A1, punto 7.2, lettera c), nella categoria scuole di istruzione secondaria o artistica non statali paragonate, legalmente riconosciute e convenzionate....Difatti, l'Istituto Professionale, risulta ente accreditato dalla Regione Campania, Dipartimento dell'Istruzione della Ricerca e del Lavoro delle Politiche Culturali e delle Politiche Sociali (prot.....) per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.”*. (ord 3289/019 (V. in tal senso anche Trib. Termini Imerese)

Appare evidente alla luce delle superiori considerazioni che il provvedimento gravato è illogico, errato e deve essere riformato in parte qua

Sotto tale primo profilo il provvedimento gravato è errato e deve essere riformato.

2. Violazione e falsa applicazione dell' D.M. n. 50/021 allegato A5, tabella B “titoli di servizio” punto 4.2, lettera g), allegato A1, tabella B punto 7.2, lettera c) ed allegato A2, tabella B “titoli di servizio” punto 5.2 lett. c);

Il giudice di prime cure erroneamente ritiene altresì che *“Va poi rilevato che le scuole non statali autorizzate richiamate da parte ricorrente rappresentano una particolare tipologia di istituto scolastico prevista dagli art. 349 e ss. del d.lgs. n. 297/1994; tipologia venuta meno a seguito del decreto legge n. 250/2005, convertito in legge n. 27/2006 e che Per effetto dell'art. 1 bis della legge n. 27/2006 le richiamate categorie di istituti scolastici sono state ricondotte alle*



due tipologie di scuole non statali oggi previste: le scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge n. 62/2000 e le scuole non paritarie “

Ebbene anche tale assunto è errato.

Le scuole cui ha prestato servizio la reclamante, risultano enti accreditati dalla Regione Sicilia per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Tali enti per poter correttamente operare , devono vedersi riconosciuta un'apposita autorizzazione amministrativa da parte dell'Assessorato Regionale del Lavoro delle Politiche Sociali e della Formazione (ovvero il decreto di accreditamento dell'ente e della Struttura formativa).

Le istituzioni formative (o Centri di Formazione Professionale), per svolgere attività di formazione professionale, devono essere accreditate.

“L'Accreditamento è l'atto con cui l'amministrazione pubblica riconosce ad un organismo la possibilità di proporre e realizzare interventi di formazione e orientamento, finanziati con risorse pubbliche” (D.M. 166/2001 e normativa successiva). Le Regioni rilasciano l'accREDITamento ai soggetti che fanno domanda di svolgere attività di orientamento o di Formazione Professionale, purché in possesso di specifici requisiti.

I soggetti che svolgono i percorsi formativi triennali che concorrono all'assolvimento dell'obbligo di istruzione devono essere in possesso di ulteriori requisiti, oltre a quelli regionali, definiti da uno specifico provvedimento nazionale (D.I. 29 novembre 2007).



La normativa vigente chiama “istituzioni formative” *quelle strutture formative accreditate dalle Regioni per il di-ritto-dovere all’istruzione e alla formazione, ivi compreso l’assolvimento dell’obbligo di istruzione* (C.U. del 16.12.2010).

Nell’espressione “istituzioni formative” sono compresi i Centri di Formazione Professionale (CFP) che sono, secondo la definizione più affermata , “*sedi operative, in convenzione o in gestione diretta da parte delle Regioni, dotate di risorse umane e strutturali, che erogano servizi formativi e non formativi finalizzati sia al conseguimento di una qualifica professionale, da parte di giovani e adulti, sia ad attività di consulenza a soggetti terzi (scuole, territorio, imprese).*”.

Si tratta quindi di enti dotati di un particolare status equiparabili a tutti gli effetti alle **scuole non statali pareggiate**, che per poter correttamente operare , devono vedersi riconosciuta un’apposita autorizzazione amministrativa da parte dell’Assessorato Regionale del Lavoro delle Politiche Sociali e della Formazione (ovvero il decreto di accreditamento dell’ente e della Struttura formativa legge regionale n. 9/2015) e la cui attività formativa viene disciplinata dalla Legge Regionale n. 24/1976 .

Sebbene per effetto dell’art 1 bis della legge n. 27/2006 le richiamate categorie di istituti scolastici sono state riconotte a due tipologie di scuole non statali oggi previste: le scuole paritarie riconosciute ai sensi della L. n. 62/200 e le scuole non paritarie il servizio prestato dalla reclamante risulta inquadrabile ai sensi del DM 50/2021, al-legato A5, tabella B “titoli di servizio” punto 4.2, lettera g), allegato A1 tabella B “ti-toli di



servizio” punto 7.2, lettera c) e allegato A2 tabella B “titoli di servizio” punto 5.2, lettera c) nella categoria “scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate”

Più precisamente l’istituto del pareggiamento, previsto dall’art 356 del TU comparto scuola si riferisce a quelle scuole secondarie tenute da enti pubblici o enti ecclesiastici e rappresenta la forma più perfetta di equiparazione alla scuola pubblica.

Ora le scuole in questione sono state istituite con leggi regionali n. 36/1951 e n. 42/1954 e con decreti del 1968 e 1969 (D.A 1366 del 2.9.1969) emanati dall’assessorato dell’istruzione e della formazione professionale della regione siciliana ed hanno ottenuto lo status di pareggiamento divenendo a tutti gli effetti scuole pubbliche regionali identiche a quelle statali.

La legge regionale del 5.9.1990 n. 34 e succ mod. ed integr, ha previsto il riordino degli istituti regionali pareggiati.

In particolare, con decorrenza dall’anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, gli incarichi di presidenza e le supplenze annuali del personale insegnante e di quello non insegnante negli istituti di cui all’art 1 sono conferiti sulla base di graduatorie regionali compilate ogni biennio.

La legge 10.3.2000 n. 62 (art 1c.2) ha consentito l’attribuzione agli istituti regionali già pareggiati lo status di scuola paritaria.



Nello specifico , le scuole in questione presentano lo status di istituzione pareggiata sulla base del decreto assessoriale n. 1366 del 2.9.1969 nonché anche di scuole paritarie i forza del decreto assessoriale n. 32/U.O.XI del 5.2.2002 e ciò in quanto:

-pareggiata in quanto si tratta di scuola che rilascia un titolo di studio con valore legale ed è gestita dalla regione siciliana- ente pubblico territoriale.

-paritaria in quanto è un istituto gestito da un ente pubblico territoriale che rispetta gli obiettivi e gli standart fissati dal sistema pubblico di istruzione, impegnandosi ad elaborare un progetto formativo in armonia con la Costitu-zione ed un piano dell'offerta formativa conforme all'ordinamento scolastico.

Inoltre , contrariamente a quanto asserito dal giudice di prime cure, **lo status di scuola pareggiata non è venuto meno** con l'entrata in vigore del dl 250 del 5.12.2005, convertito in legge 27 del 3.2.2006, che all'art1 bis ha previsto che: *" le scuole non statali di cui alla parte seconda, titolo VIII cap. 1,2,3, del TU di cui al dlgs 16.4.1994 n. 297, sono ri-condotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10.3.2000 n. 62, e di scuole non paritarie"*.

Le scuole regionali siciliane di contro mantengono ancora oggi lo status di scuole pareggiate, proprio per il fatto che hanno un modello gestionale identico a quello statale, sia quello di scuole paritarie, per cui il servizio prestato presso tali scuole deve essere a tutti gli effetti di legge equiparato a servizio prestato presso scuole statali.



Parte reclamante ha altresì provato l'accreditamento (doc. D) e che tali enti svolgono un'attività organizzata di insegnamento e che presentano le seguenti condizioni di funzionamento:

- a) progetto educativo e relativa offerta formativa... (approvato dalla L. Regionale 24/1976, nonché)
- b) disponibilità di locali , arredi e attrezzature con-formi alle norme vigenti (decreto di accreditamento della struttura formativa , vedi decreti di accreditamento e circolare n. 14 del 03/08/2021)
- c) impiego di personale docente e di un coordinato-re delle attività educative e didattiche forniti di titoli professionali (l. r. 24/1976 e successiva L. n. 23 del 14/12/2019).
- d) Alunni frequentanti in età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici (ragazzi in dispersione scolastica che devono adempiere all'obbligo formativo).

Gli enti di formazione professionale che erogano l'offerta formativa IEFP, **rilasciano anche un valido titolo di studio diploma tecnico, riconosciuto dal Miur e valido su tutto il territorio nazionale .**

A tal proposito l'avviso 40/2021 (doc.E) emesso dalla Regione siciliana per regolamentare l'offerta formativa IEFP anno 2020-2021,che all'art 6 rubricato : STRUTTURA E CARATTERISTICHE DEI PERCORSI FORMATIVI , espressamente prevede: *“Il percorso formativo, oggetto di finanziamento, deve consentire l'acquisizione di un diploma quadriennale, nel rispetto dell'impianto didattico e della struttura base di cui alle Linee guida*



regionali. Nell'erogazione dell'offerta formativa di Istruzione e Formazione professionale deve essere garantito il rispetto degli standard formativi ed organizzativi di cui alle Linee Guida Regionali e la rispondenza al Repertorio regionale delle qualificazioni."

Ne consegue che gli enti del sistema di istruzione e formazione professionale sono pareggiati, poiché rilasciano un titolo di studio con valore legale, sono gestiti da un ente pubblico territoriale, la Regione che delega finanziamenti che arrivano dallo Stato centrale agli enti di formazione. (sulla esistenza delle scuole pareggiate V. Sentenza n. 180 del 30 luglio 2021 Corte Costituzionale)

Si tratta quindi di scuole in cui il personale è stato reclutato secondo gli stessi criteri della scuola statale, quindi scorrendo una regolare graduatoria con criteri di pubblica trasparenza.

Difatti tali istituti sono a totale carico della Regione Siciliana, sia per quanto concerne le spese di funzionamento didattico, che per quanto riguarda le spese di personale che viene reclutato ed amministrato dal dipartimento istruzione , che si avvale dell'Ufficio Scolastico Regionale, secondo norme del tutto analoghe a quelle in vigore per il corrispondente personale direttivo , docente e non docente degli istituti statali.

Non si comprende come sia possibile che per il personale docente venga riconosciuto, ai fini del punteggio, il servizio prestato presso i centri di formazione professionale, mentre per il personale amministrativo e per quello tecnico ausiliario venga negato.



Ciò non appare plausibile se solo si considera che a questi ultimi viene invece riconosciuto il servizio svolto in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate, e non quello svolto, come detto, presso i centri di formazione professionale considerati, a tutti gli effetti, quali scuole non statali convenzionate con la conseguenza che alcun onere probatorio afferente lo status di scuola paritaria o non paritaria , se non l'accreditamento da parte della Regione Siciliana, gravava sulla parte reclamante.

Risulta evidente una condotta discriminatoria perpetrata dal Ministero dell'Istruzione nei confronti del personale ATA rispetto al personale docente.

Il Miur inopinatamente valuta in maniera difforme il medesimo servizio prestato presso i Centri di formazione professionale dai detti soggetti.

Ne consegue che il servizio prestato dalla reclamante, deve essere inquadrato nell'allegato A5, tabella B "titoli di servizio" punto 4.2, lettera g), allegato A1, tabella B punto 7.2, lettera c) ed allegato A2, tabella B "titoli di servizio" punto 5.2 lett. c) nella categoria *"scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate"* atteso che , gli Istituti Professionali (scuola secondaria) risultano enti accreditati dalla Regione Siciliana per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e come tali equiparati ai sensi della superiore tabella al servizio prestato presso le scuole di istruzione



secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate poiché entrambi i servizi assolvono all'obbligo formativo di istruzione tanto che il sistema educativo di istruzione e formazione è costituito dal sistema dell'istruzione secondaria superiore e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale.

In ordine al periculum in mora

Il mancato accoglimento della presente istanza e la necessità di attendere l'esito del giudizio ordinario determinerebbe un danno grave ed irreparabile per il ricorrente.

Non possono residuare dubbi circa la valutabilità piena del servizio in esame e l'illegittimità discendente della sua omessa valutazione, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, per effetto della contestata disposizione delle tabelle di valutazione dei titoli sopra richiamate che si è chiesto di annullare, ovvero disapplicare.

Stando così le cose, è ovvio il macroscopico errore di valutazione in cui è incorsa l'Amministrazione e che in questa sede si chiede di emendare ponendo rimedio al pregiudizio incorso al ricorrente per effetto del mancato inserimento in posizione utile in graduatoria ai fini della stabile occupazione.

La mancata attribuzione nell'ambito della graduatoria oggetto di giudizio, dell'ulteriore punteggio relativo al servizio svolto presso l'ente di formazione professionale (3 per ciascuno degli anni in questione e 0.25 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni), ha privato il ricorrente del diritto ad una



stabile collocazione (tanto che lo stesso prestava regolare attività lavorativa) atteso che lo stesso è attualmente privo di occupazione.

Invero, aggiungendo al punteggio rettificato dall'amministrazione pari a 8.10 per il profilo di assistente amministrativo e al punteggio pari a 6.60 per il profilo di collaboratore scolastico (punti riconosciuti dall'amministrazione) l'ulteriore punteggio spettante per il servizio prestato presso enti di formazione professionale, il ricorrente avrebbe certamente potuto continuare a prestare servizio fino al 31.8.022 come previsto dal contratto, servizio che sarebbe stato riconosciuto sia in fatto che in diritto, con-sentendogli di maturare ulteriore punteggio.

L'adozione del provvedimento cautelare ha la pregnante finalità di evitare il prodursi ed il protrarsi dell'evento lesivo, per inibire le ulteriori conseguenze pregiudizievoli della condotta illecita già verificatasi.

Ne deriva di conseguenza la sussistenza della c.d. "imminenza ed attualità" del pregiudizio, con la conseguenza che il giudizio cautelare appare indispensabile sia per evitare il prodursi di un evento lesivo, sia per inibire le conseguenze pregiudizievoli della condotta illecita già verificatasi, da intendersi quale pericolo per il ricorrente di dover subire un danno in tempi brevi, ma anche quale pericolo di perdere, nelle more del giudizio di merito, la possibilità e le garanzie del risarcimento nonché di essere impediti all'esercizio ed al godimento del diritto qualora tale impedimento possa in concreto cagionare conseguenze irreparabili.



Orbene l'utilizzo di un graduatoria illegittima determinerà, con estrema certezza, un pregiudizio irreparabile per il ricorrente, al quale verrà negata ingiustamente ed illegittimamente la possibilità di poter lavorare, in favore di altri colleghi aventi esperienza e punteggio a lui inferiore.

Per quanto esposto, appaiono dimostrati i requisiti per la richiesta del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., tanto sotto il profilo del fumus che del periculum, atteso il grave ed irreparabile danno che il reclamante subirebbe qualora l'Ill.mo collegio adito non adotti il provvedimento cautelare richiesto stante il perdurare del giudizio ordinario.

Ciò posto, il reclamante, come sopra rappresentato difeso e domiciliato chiede che codesto ill.mo Giudice adito voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1. Preliminarmente, ammettere nella forma il presente reclamo con ogni consequenziale statuizione dichiarare in riforma del provvedimento reclamato l'ammissibilità del reclamo;

2) In accoglimento del reclamo, annullare, revocare e/o modificare il decreto di rigetto n. cronol. 1722/2022 del 24/01/2022 nell'ambito del giudizio incoato al num RG 5426/2021 -1 (doc A) emesso fuori udienza, depositato in pari data, comunicata in pari data, mai notificato, con la quale il Giudice del lavoro del Tribunale di Messina, dott. ssa Roberta Rando, ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. le cui conclusioni che integralmente si richiamano;



3) In riforma del decreto di rigetto gravato accertare e dichiarare per i motivi di cui infra la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora e contestualmente ex art 700 c.p.c. emettere tutti i provvedimenti consequenziali ed urgenti ritenuti idonei a tutelare il diritto della reclamante con particolare riferimento al riconoscimento dell'ulteriore punteggio in virtù del servizio prestato dallo stesso presso l' istituto di formazione professionale di cui infra previa disapplicazione dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva della stessa ed in particolare del decreto proto-collo n. 0011951 del 7.10.21 nonché della tabelle di valutazione allegate al D.M. 50/2021 e della graduatoria ATA di III fascia, Provincia di Messina a.s. i 2021/2024 nella parte in cui non viene riconosciuto il corretto punteggio;

4. Accertate e dichiarare per i motivi di cui infra l'illegittimità/nullità della tabella di valutazione dei titoli B all. A5 e A1 allegata al dm 50/021 nella parte in cui non prevedono il riconoscimento del servizio e del punteggio afferente il servizio restato presso gli enti di formazione professionale al pari del servizio prestato presso gli istituti di istruzione secondaria nonché ogni altro atto e provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguente;

5. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del servizio prestato presso l'Enaip ai fini dell'aggiornamento della graduatoria ATA di III fascia, Provincia di Messina a.s. i 2021/2024, presso tutte le scuole della provincia di Messina, per il profilo professionale di assistente



amministrativo e assistente tecnico e conseguentemente ordinare alle amministrazioni resistenti la rettifica del punteggio con consequenziale riconoscimento del punteggio per gli anni scolastici a.s. nell'a.s. 1982/1983 dal 1.9.1983 al 6.12.1983; nell'a.s. 1983/1984 dal 1.9.1983 al 6.12.1983; nell'a.s. 1990/1991 dal 2.1.1991 al 31.8.1991; nell'a.s. 1991/1992 dal 1.1.1991 al 31.12.1991; nell'a.s. 1991/1992 dal 1.1.1992 al 31.8.1992, nell'a.s. 1992/1993 dal 1.1.93 al 31.8.1993; nell'a.s. 1992/1993 dal 1.9.1992 al 31.12.1992; nell'a.s. 1993/1994 dal 1.1.1994 al 31.8.1994; nell'a.s. 1993/1994 dal 1.9.1993 al 31.12.1993; nell'a.s. 1994/1995 dal 1.9.1994 al 31.12.1994; nell'a.s. 1994/1995 dal 1.1.1995 al 31.8.1995; nell'a.s. 1995/1996 dal 1.1.1996 al 31.8.1996; nell'a.s. 1995/1996 dal 1.9.1995 al 31.12.1995; nell'a.s. 1996/1997 dal 1.1.1997 al 31.8.1997; nell'a.s. 1996/1997 dal 1.9.1996 al 31.12.1996; nell'a.s. 1997/1998 dal 1.9.1997 al 31.12.1997; nell'a.s. 1997/1998 dal 1.1.1998 al 31.8.1998; nell'a.s. 1998/1999 dal 1.9.1998 al 31.12.1998; nell'a.s. 1998/1999 dal 1.9.1999 al 31.8.1999; nell'a.s. 1999/2000 dal 1.9.1999 al 31.12.1999; nell'a.s. 1999/2000 dal 1.1.2000 al 31.8.2000; nell'a.s. 2000/2001 dal 1.9.2000 al 31.12.2000; nell'a.s. 2000/2001 dal 1.1.2001 al 31.8.2001; nell'a.s. 2001/2002 dal 1.9.2001 al 31.12.2001; nell'a.s. 2001/2002 dal 1.1.2002 al 3.8.2002; nell'a.s. 2002/2003 dal 1.9.2002 al 31.12.2002; nell'a.s. 2002/2003 dal 1.1.2003 al 31.8.2003; nell'a.s. 2003/2004 dal 1.9.2003 al 31.12.2004; nell'a.s. 2003/2004 dal 1.1.2004 al 31.8.2004; nell'a.s. 2004/2005 dal 1.12.2005 al 31.8.2005; nell'a.s. 2004/2005 dal 1.9.2004 al 31.12.2004; nell'a.s. 2005/2006 dal 1.9.2005 al



31.12.5005; nell'a.s. 2005/2006 dal 1.1.2006 al 31.8.2006; nell'a.s. 2006/2007 dal 1.9.2006 al 31.12.2006; nell'a.s. 2006/2007 dal 1.1.2007 al 31.8.2007; nell'a.s. 2007/2008 dal 1.9.2007 al 31.12.2007; nell'a.s. 2007/2008 dal 1.1.2008 al 31.8.2008; nell'a.s. 2008/2009 dal 1.9.2008 al 31.12.2008; nell'a.s. 2008/2009 dal 1.1.2009 al 31.8.2009; nell'a.s. 2009/2010 dal 1.9.2009 al 31.12.2009; dall'a.s. 2009/2010 dal 1.1.2010 al 31.8.2010; nell'a.s. 2010/2011 dal 1.9.2010 al 31.12.2010; nell'a.s. 2010/2011 dal 1.1.2011 al 31.8.2011; nell'a.s. 2011/2012 dal 1.1.2012 al 31.8.2012; nell'a.s. 2011/2012 dal 1.9.2011 al 31.12.2011; nell'a.s. 2012/2013 dal 1.9.2012 al 31.12.2012; nell'a.s. 2012/2013 dal 1.1.2013 al 31.8.2013; nell'a.s. 2013/2014 dal 1.9.2013 al 31.12.2013; nell'a.s. 2013/2014 dal 1.1.2014 al 31.8.2014; nell'a.s. 2014/2015 dal 1.1.2015 al 6.7.2015; nell'a.s. 2014/2015 dal 1.9.2014 al 31.12.2014 al 31.12.1991 prestati presso l'Enaip di Messina;

6. Conseguentemente accertare e dichiarare l'illegittimità e/o inefficacia e/o annullamento e/o dichiara-zione di nullità del provvedimento Decreto prot. n. 0011951 del 7.10.2021 emesso dal dirigente scola-stico dell' I.C. "Manzoni-Dina e Clarenza" di Messina per le ragio-ni di cui in narrativa e di ogni atto connesso e consequenziale che si riterrà opportuno a tal fine.

7. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distarre in favore del procuratore antistatario



Nota fiscale: ai fini del versamento del contributo, atteso che il valore è indeterminato, lo stesso soggiace al versamento di € 143,50 ma stante l'autocertificazione reddituale non è dovuto.

Messina 1.2.2022

Avvocato
Vincenzo La Cava

Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei controinteressati e litisconsorti (art. 151 c.p.c.)

Il sottoscritto avvocato Vincenzo La Cava, considerata la numerosità dei litisconsorti interessati considerato che ogni candidato ha espresso un ordine di preferenza su tutti gli ambiti territoriali, ampliando la platea dei controinteressati, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio;

considerato altresì che l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso appare pregiudizievole e costoso per la reclamante, formula espressa

istanza

affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U. e pertanto

VOGLIA

Autorizzare la notificazione nei confronti di tutti i i soggetti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia



ATA, in cui la reclamante è risultata inserita, valide per il triennio 2021/2024, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR. http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami_/2 ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del reclamo e data dell'udienza;
- b) Nome del reclamante e indicazione dell'Amministrazione intimata;
- c) Sunto dei motivi del reclamo ;
- d) Indicazione dei controinteressati genericamente individuati come *“i soggetti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia ATA, in cui la reclamante risulta inserita, valide per il triennio 2021/2024, che subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente reclamo ”*;
- e) Testo integrale del ricorso e predisposto decreto di fissazione dell'udienza.

Messina 1.2.2022

Avvocato

Vincenzo La Cava

